



COMUNE DI PALAGIANO

(Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2013)

INDICE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI

Articolo 2 - SOGGETTI DEI CONTROLLI

Articolo 3 - TIPOLOGIE DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO II - CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - LINEE PROGRAMMATICHE

Articolo 6 - PIANO GENERALE DI SVILUPPO (PGS)

Articolo 7 - FASI DEL CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 8 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Articolo 9 - REFERTI PERIODICI E RISULTANZE DEL CONTROLLO

TITOLO III - CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 10 - FUNZIONE E MODALITA' DEL CONTROLLO.

Articolo 11 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 12 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 13 – SOSTITUZIONI

Articolo 14 - RESPONSABILITA'

TITOLO IV - CONTROLLO DEGLI INDICATORI DELLA GESTIONE

Articolo 15 - FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTROLLO

Articolo 16 - INDICATORI DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 17 - CONTROLLO DI GESTIONE

TITOLO V - CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE PARTECIPATE E GLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

Articolo 18 - IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

TITOLO VI - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 20 - DIREZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 21 - FASI DEL CONTROLLO

TITOLO VII - CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 23 - STRUTTURA OPERATIVA

TITOLO VIII - FORME DI CONTROLLO ESTERNO SULLA GESTIONE

Articolo 24 - CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

Articolo 25 - REFERTO SEMESTRALE SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Articolo 26 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 27 – COMUNICAZIONI

Articolo 28 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Palagiano:

1. disciplina il sistema dei controlli interni diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile; giusta novella ad opera della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel capo III (controlli interni) del titolo VI (controlli) della parte I (ordinamento istituzionale) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli articoli da 147 a 147-*quinquies* in sostituzione del previgente articolo 147 del citato d. lgs. n. 267 del 2000 — definendone gli strumenti e le modalità, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del predetto articolo 3 (rubricato: «*rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*»);

2. è diretto a garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa alla stregua del precettivo principio costituzionale di buon andamento e d'imparzialità, e nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

3. organizza l'attività dei controlli interni in coerenza con il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Articolo 2 SOGGETTI DEI CONTROLLI

Partecipano all'organizzazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni i seguenti soggetti:

a) Il **Segretario Generale** - Ha il compito di sovrintendere al processo di implementazione e funzionamento di un efficace sistema di controlli interni. Svolge funzioni di direzione e coordinamento del Servizio di Controllo Interno, partecipa attivamente ai processi di controllo trasversali e predispone i report periodici da inviare agli organi interni di governo e valutazione, nonché a quello di revisione esterno.

b) Il **Responsabile del Servizio Economico e Finanziario** - Nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, svolge il controllo volto alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

c) I **Responsabili di tutte le aree organizzative** - Collaborano attivamente al processo di funzionamento del sistema di controlli interni fornendo ogni supporto informativo e documentale al Segretario Generale ed al Servizio di Controllo Interno.

d) Il **Collegio dei Revisori** – nell'espletamento delle funzioni attribuite all'organo dal T.U.E.L.

e) L'**Organo Indipendente di Valutazione** – per quanto di competenza dalla normativa vigente e funzionale all'espletamento del controllo strategico.

f) **Ogni altro soggetto** che potrà essere coinvolto dal processo di implementazione e gestione del sistema di controlli interni.

Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'ente e dalle altre norme in materia di controllo sugli enti locali.

Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione e separazione delle funzioni di indirizzo da quelle relative ai compiti di gestione o funzioni gestionali, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario comunale ed ai Dirigenti, o in mancanza, ai responsabili apicali nell'espletamento delle loro funzioni rispettivamente disciplinate dagli artt. 97 e 107 del T.U.E.L., nonché, di tutte le funzioni che specificatamente attengono ai controlli interni.

Articolo 3

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni del Comune di Palagiano, oggetto del presente regolamento, è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:

a) **controllo strategico** è volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, unitamente all'attività di valutazione sulle performance e del customer satisfaction interno ed esterno;

b) **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, preventivo e successivo, è finalizzato a garantire attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e/o contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

c) **controllo degli indicatori della gestione**, teso a verificare l'applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, è attuato mediante l'utilizzo del controllo di gestione, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi assegnati e azioni realizzate, tra risorse impiegate e risultati conseguiti, nonché, tra risorse impegnate e durata delle azioni;

d) **controllo sulla qualità dei servizi erogati**, è attuato attraverso l'impiego di apposite metodologie, ed è diretto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente, in relazione alla qualità dei servizi erogati, indipendentemente dalla modalità di gestione prescelta;

e) **controllo sugli equilibri finanziari** diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

f) **controlli sulle società partecipate non quotate** finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

2. il Segretario generale predispone i report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio. Tali report sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma 1, concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lett. a).

4. Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale in autonomia organizzativa in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste per le specifiche attività, tenuto conto della dotazione organica in servizio.

5. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance dei Dirigenti/Responsabili apicali e dei dipendenti.

6. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al responsabile del settore economico finanziario ai fini della redazione della relazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 149/11 e s.m.i..

TITOLO II

CONTROLLO STRATEGICO

(obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

Articolo 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività di **controllo strategico**, come disciplinato dal D.Lgs.267/2000 art. 147 *ter*, è tesa a verificare l'attuazione dei programmi secondo le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio

Comunale, attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione che tenga conto:

- a) dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi predefiniti;
- b) degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- c) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- d) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
- e) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa;
- f) aspetti socio-economici.

Il controllo strategico ha lo scopo di valutare - attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente – secondo il ciclo di gestione delle performance ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 150/2009 - l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi. Tale forma di controllo sarà resa operativa a decorrere dall'anno 2015.

Articolo 5 **LINEE PROGRAMMATICHE**

- 1. Entro il termine fissato nello Statuto, sentita la Giunta Comunale, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
- 2. Il Consiglio Comunale, nei modi disciplinati dalla Statuto e dal presente, partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
- 3. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell'ente.

Articolo 6 **PIANO GENERALE DI SVILUPPO (PGS)**

- 1. Il Piano Generale di Sviluppo dell'Ente (PGS) comporta il raffronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati, da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare; pertanto tale atto, in quanto coincidente, costituisce contemporaneamente relazione di inizio mandato del Sindaco ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legislativo 149/2011 come modificato dalla legge 213/2012.
- 2. Ove possibile, il PGS è articolato negli stessi programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella relazione previsionale e programmatica.
- 3. Il PGS è approvato dal Consiglio Comunale precedentemente al primo bilancio annuale e antecedentemente alla definizione in Giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Articolo 7 **FASI DEL CONTROLLO STRATEGICO**

- 1. Il controllo strategico si pone quale metodo di valutazione dell'adequazione degli strumenti di programmazione strategica, riconducibili alla generale funzione di indirizzo politico-amministrativo, che si realizzano attraverso i processi di:
 - a) **pianificazione strategica** - formalizzata nel programma amministrativo del Sindaco, nelle linee programmatiche e nella relazione previsionale e programmatica;
 - b) **programmazione pluriennale** – articolata nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale;
 - c) **programmazione annuale** - esplicitata nel bilancio di previsione;
 - d) **definizione degli obiettivi gestionali** in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance.
- 2. Il controllo ha una funzione di supporto nei confronti :
 - a) **del Consiglio:**
 - nella valutazione del livello di attuazione delle linee programmatiche con le quali sono state formalizzate le scelte strategiche fondamentali;

- nella verifica delle scelte di carattere generale operate dalla Giunta in sede di programmazione esecutiva con il P.E.G., il piano delle performance e gli altri strumenti di programmazione gestionale dell'Ente.
- b) **della Giunta:**
 - **in itinere**, nel monitoraggio dei programmi e dei progetti, previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio, per valutarne gli scostamenti ed operare gli opportuni interventi correttivi mediante l'assegnazione di obiettivi operativi ai soggetti deputati alla gestione;
 - **in via successiva**, nella valutazione complessiva dei risultati della gestione strategica e delle scelte operative in cui essa si è articolata, eventualmente proponendo i correttivi in caso di mancato conseguimento dei risultati preventivati.

Articolo 8

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore e dei funzionari chiamati alla titolarità di incarichi relativi all'area delle Posizioni Organizzative è riservata all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per come indicato nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, essendo lo stesso già istituito e regolarmente funzionante.
2. Si intendono pertanto qui riportate le disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi relative al ruolo ed all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, nonché il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni e competenze riportato nel Piano delle Performance e nelle Linee guida per la Valutazione approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 29/06/2011.

Articolo 9

REFERTI PERIODICI E RISULTANZE DEL CONTROLLO

Ai sensi del comma 2 dell'art. 147 *ter* del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario generale redige i report semestrali da sottoporre all'organo esecutivo ed al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Le risultanze dei rapporti forniscono elementi utili per la revisione dei programmi e la ridefinizione degli obiettivi strategici, in base alle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco.

I dati e le informazioni contenuti nei report formeranno, altresì, oggetto di valutazione ai fini della redazione del referto periodico che il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000, è tenuto ad inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO III

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 10

FUNZIONE E MODALITA' DEL CONTROLLO.

1. Il presente titolo disciplina i controlli di regolarità amministrativa e i controlli di regolarità contabile.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
3. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività non determini conseguenze negative sul bilancio o sul patrimonio dell'Ente.
4. L'attività di controllo non si ferma all'analisi sulla regolarità del singolo atto ma tende a rilevare elementi sulla correttezza dell'intera attività amministrativa.
5. Il controllo di regolarità amministrativa è articolato in due fasi distinte:

- a) una fase preventiva all'adozione dell'atto (si svolge nelle fasi di formazione dell'atto);
 - b) una fase successiva all'adozione dell'atto (si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione).
6. Il controllo di regolarità contabile si svolge unicamente nella fase preventiva all'adozione dell'atto. Il controllo di regolarità contabile deve rispettare i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

Articolo 11

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
- a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, mediante l'apposizione del solo parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del settore interessato, attestante, nella fase preventiva di formazione degli atti, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo preventivo di regolarità contabile, è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
- a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, mediante l'apposizione, oltre al parere di cui al comma precedente, anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio di ragioneria; se questi rileva non esservi riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, ne dà atto e non rilascia il parere.
 - b) su ogni provvedimento dei responsabili di settore, che comporti impegno di spesa, mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Il parere e l'attestazione, ai fini del controllo interno di cui al precedente comma, sono rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario contestualmente ai pareri disposti dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, entro 10 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, compatibilmente con la complessità dell'atto.
4. I due pareri di cui ai comma precedenti sono riportati nel contesto degli atti.

Articolo 12

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del Segretario Comunale, assistito dai Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario.
2. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:
- a) le determinazioni di settore;
 - b) gli atti del procedimento contrattuale;
 - c) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
 - d) i provvedimenti amministrativi di secondo grado;
 - e) le ordinanze gestionali;
 - f) i contratti;
 - g) le convenzioni;
 - h) i decreti;
 - i) altri atti amministrativi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra,
4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
- a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
 - b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
 - c) analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;
 - d) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile ove vengano ravvisate patologie;

- e) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
 - g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
 - h) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
 - i) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con standard predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate. Per standard predefiniti s'intendono i seguenti indicatori:
- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c) rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
 - d) rispetto della normativa in generale;
 - e) conformità alle norme regolamentari;
 - f) conformità al programma di mandato, P.E.G/piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;
 - g) conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.
4. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'organo di Controllo entro il mese successivo al semestre oggetto di controllo. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 10% (di ogni tipologia di atto, distinti per settore) del totale degli atti formati nel periodo di riferimento.
5. Il Segretario Comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
6. Entro quindici giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario Comunale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, ai Responsabili di Servizio, all'Organo di Revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta Comunale.
7. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il Segretario Comunale trasmette specifica comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati, le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto e le direttive cui conformarsi.
8. Qualora il Segretario Comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.
9. Nella prima seduta utile successiva, il Presidente ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

Articolo 13

SOSTITUZIONI

1. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal Segretario Comunale.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Finanziario sia assente, il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 14

RESPONSABILITA'

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

TITOLO IV CONTROLLO DEGLI INDICATORI DELLA GESTIONE

Articolo 15 FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTROLLO

1. L'attività di controllo della gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione di alcune tipologie di spesa e/o di specifici obiettivi programmati dagli organi politici (individuati all'inizio dell'anno in apposito verbale dai soggetti deputati ad effettuare i controlli) e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti.

Articolo 16 INDICATORI DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE

La verifica della funzionalità dell'organizzazione e dell'attività gestionale dell'ente ai fini del controllo della gestione è svolta mediante l'analisi dei seguenti indicatori:

- a) **efficienza**: la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) **efficacia**: la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
- c) **economicità**: la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Articolo 17 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il servizio del controllo di gestione è incardinato nella divisione finanze del Comune. Il responsabile e coordinatore del servizio del controllo di gestione è il Responsabile del Settore Economico Finanziario. Il servizio supporterà il Segretario Generale ed i soggetti coinvolti nell'attività dei controlli interni per l'estrapolazione e l'elaborazione dei dati contabili di cui il settore dispone, mentre, i dati integrativi extracontabili devono essere forniti dai responsabili dei settori cui l'attività oggetto di controllo dipende, difatti, oltre all'utilizzazione dei dati contabili il sistema si avvale anche della elaborazione di eventuali dati extracontabili al fine della misurazione dei parametri ed obiettivi e del loro stato di avanzamento.
2. Il controllo di gestione è disciplinato ed organizzato ai sensi dell'art. 196 e seg., CAPO IV, parte II, del T.U.E.L. 267/2000, nonché, dal capo X, del Regolamento di Contabilità attualmente vigente.
3. I report sono inviati con periodicità semestrale dal Segretario, al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Responsabili di Servizio, ai componenti il Collegio dei Revisori e all'OIV.

TITOLO V CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE PARTECIPATE E GLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

(obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

Articolo 18 IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il Responsabile del settore economia, programmazione e risorse finanziarie, bilancio (Responsabile servizio economico finanziario) e il dirigente responsabile dei rapporti con le società partecipate assicurano costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario delle società non quotate e degli organismi gestionali esterni partecipati dal comune di Palagiano.
2. Ai fini del controllo di cui al comma precedente è consentito:

- a) l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso della società anche mediante richiesta informale;
 - b) la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
 - c) la convocazione di eventuali consulenti della società stessa.
3. Per le sole società affidatarie di servizi pubblici locali, di cui l'ente detenga partecipazioni di controllo, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 147-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'amministrazione comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
4. Sulla base delle informazioni di cui al comma 3, il dirigente responsabile dei rapporti con le società partecipate effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
5. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società non quotate partecipate di cui l'ente detenga partecipazioni di controllo sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce tempi, modalità e strutture preposte al controllo sulle società non quotate partecipate e sugli organismi gestionali esterni nonché le interrelazioni con le altre forme di controllo interno.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

TITOLO VI CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 19 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza, dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Esso è diretto a monitorare il permanere sia degli equilibri della gestione di competenza che della gestione dei residui e si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte seconda (ordinamento finanziario e contabile) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, al rispetto del patto di stabilità interno nonché delle disposizioni contenute al Capo VIII del vigente Regolamento di Contabilità.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
4. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del d.lgs. n. 267 del 2000, le forme di connessione con il controllo delle società non quotate e partecipate, in base all'articolo 147-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Il responsabile del controllo sugli equilibri finanziari è il Responsabile del settore economico finanziario, programmazione, bilancio (Responsabile Servizio Economico Finanziario).

Articolo 20 DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. Il Responsabile del settore economico finanziario, programmazione, bilancio (Responsabile Servizio Economico Finanziario) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dalle varie strutture dell'ente, da iscriversi nel bilancio annuale o

pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

2. Il suddetto Responsabile dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, con la vigilanza dell'Organo di Revisione e con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale e dei Responsabili delle strutture dell'ente, secondo le rispettive responsabilità.

3. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal suddetto Responsabile di ragioneria e del servizio finanziario, che si avvale, eventualmente, di un'apposita unità organizzativa interna all'ente, dallo stesso individuata e nominata con apposito provvedimento.

Articolo 21

FASI DEL CONTROLLO

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'Organo di Revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'Organo di Revisione ed è trasmesso al Segretario Comunale ed al Sindaco per gli adempimenti previsti dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente, rilevato sulla base dei dati effettivi è segnalato dal suddetto dirigente del servizio finanziario al sindaco e al segretario generale accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

4. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri imposti dal patto di stabilità, il dirigente responsabile di ragioneria e del servizio finanziario procede senza indugio alle segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal n. 2) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213

TITOLO VII

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

(obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).

Articolo 22

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il controllo sulla qualità dei servizi è finalizzato a migliorare i rapporti con l'utenza, a perseguire gli obiettivi di trasparenza, efficienza, efficacia e ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

2. Esso è esercitato attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'amministrazione comunale.

3. La verifica della qualità dei servizi erogati sarà verificata appositamente al fine di effettuare i controlli interni mediante l'utilizzo di strumenti specificatamente predisposti.

Articolo 23

STRUTTURA OPERATIVA

1. La direzione e il coordinamento del controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'ente è assicurata dal Segretario Generale, al fine di effettuare le rilevazioni necessarie, utilizza le risorse umane ed economiche del settore cui il servizio, oggetto di controllo, afferisce.

2. Al fine di assicurare la verifica della qualità dei servizi, il gradimento degli stessi ed il livello di soddisfazione degli utenti, l'ufficio relazioni con il pubblico:

a) attiva forme di ascolto dei cittadini, raccogliendo suggerimenti, proposte, disservizi, segnalazioni e reclami eventualmente pervenuti, relazionandosi con le strutture interessate, monitorando costantemente il procedimento avviato a seguito della segnalazione o del reclamo e rilevando statisticamente i dati ricavati;

b) organizza indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini;

c) collabora con tutte le strutture dell'ente attivando forme e modalità di raccordo per una tempestiva circolazione ed aggiornamento delle informazioni e individuando gli strumenti idonei per la definizione dei contenuti della comunicazione ai cittadini.

3. I risultati dell'attività di rilevazione del livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione ai servizi erogati, di monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami sono raccolti dal Responsabile del Settore interessato il quale provvederà, semestralmente ed entro dieci giorni dalla chiusura del semestre, a trasmettere una relazione esplicativa del controllo svolto, al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

5. I risultati della attività svolta e delle rilevazioni effettuati hanno rilievo ai fini della misurazione e valutazione della qualità dell'azione amministrativa e gestionale e concorrono ad orientare i servizi dell'ente attraverso l'adozione delle necessarie misure organizzative.

6. Il controllo sulla qualità dei servizi si estende anche a quelli gestiti dalle società non quotate e partecipate dall'Ente e a quelli gestiti da eventuali soggetti aggiudicatari.

7. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell'ente.

TITOLO VIII FORME DI CONTROLLO ESTERNO SULLA GESTIONE

Articolo 24 CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

1. Il controllo esterno sulla gestione — come novellato ad opera della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come sostituita dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto gli articoli 148 e 148-bis nel capo IV (Controlli esterni sulla gestione) del titolo VI (controlli) della parte I (ordinamento istituzionale) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in sostituzione del previgente articolo 148 del citato D. Lgs. n. 267 del 2000 — è disciplinato dai suddetti articoli 148 (rubricato: «*Controlli esterni*») e 148-bis (rubricato: «*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*»).

«**Articolo 148 (Controlli esterni).** - 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzia, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

«Articolo 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali). –

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. »;

Articolo 25

REFERTO SEMESTRALE SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dell'adottato sistema dei controlli interni, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell'esercizio da parte della competente Magistratura contabile delle funzioni di verifica, con cadenza semestrale, della legittimità e regolarità della gestione, nonché del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del comune di Palagiano.

2. Il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Articolo 26

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. La disciplina recata dalle norme del presente regolamento, attinenti specificamente al controllo strategico, ai controlli sulle società partecipate non quotate e gli organismi gestionali esterni e al controllo della qualità dei servizi erogati, si applicano a decorrere dal 2015, per espressa previsione

degli articoli 147, comma 3, 147-ter, comma 1, 147-quater, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, avendo il comune di Palagiano dimensione demografica superiore a 15.000 abitanti.

2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti collettivi decentrati integrativi.

3. Parimenti si rinvia e trova immediata applicazione la disciplina legislativa esistente in materia e successiva se derogante o contraria rispetto alle prescrizioni regolamentari, in base al principio che il regolamento, in quanto fonte secondaria, è subordinato alla disciplina legislativa, quale fonte primaria.

Articolo 27

COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviato alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 28

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.